

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: urp@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE PROTEZIONE CIVILE Ufficio Protezione Civile

E-mail: ufficio.protezionecivile@provincia.cuneo.it Via M. D'Azeglio 8 – 12100 Cuneo Tel. 0171 445229 / 0171 640830 Tel. / Fax H24 0171 65641

COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

- 5 FEB. 2020

N. Prot. C. Fasc.

Provincia di Cuneo

Prot.N.0007493 04/02/2020

F. 2020 09.11/000011-04 Tit. 09.11 Partenza

Ai Comuni

della Provincia di Cuneo

Alla

Provincia di Cuneo Settore Viabilità

c.a.: Dirigenti di settore c.a.: Capi reparto

E, p.c.:

Spett.le Regione Piemonte – Settore

protezione civile e AIB Torino

Spett.le Prefettura - UTG Cuneo

Spett.le Comando Prov.le Vigili del Fuoco Cuneo

Spett.le Gruppo Carabinieri Forestale Cuneo

OGGETTO: Dichiarazione stato massima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal 06 febbraio 2020.

Si trasmette, in allegato alla presente, e per gli adempimenti di competenza la Determinazione dirigenziale n. DD-A18 116 del 04 febbraio 2020 della Regione Piemonte relativa all'oggetto unitamente alla nota prot. n. 4693/A.1821A del 04 febbraio 2020 del Settore regionale Protezione Civile.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE (Ing. Giuseppe GIAMELLO



Direzione Ópere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Protezione civile protei/@regione.piemonte.it - protesione.civile@cert.regione.piemonte.it

Daia 04/02/2020
Protocollo 4693/A.1821A

Classificazione

13.10.10

Alle Prefetture, alle Province, alla Città Metropolitana:

Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Vercelli

VCO

A tutti i Comuni del Plemonte per il tramite delle Province

Al Dipartimento nazionale protezione civile protezionecivile@pec.governo.it

- Ufficio rischi naturali e antropici
- COAU

Al Comando Regione Carabinieri Forestali del Piemonte

Al Corpo nazionale Vigili del Fuoco Direzione regionale del Piemonte

Al Corpo Volontari AlB del Piemonte

Al Centro funzionale Arpa Piemonte

ANAS Area Compartimentale Piemonte anas piemonte@postacert.stradeanas.it

Rete Ferroviaria Italiana rfi-dpr-dtp.to@pec.rfi.it

e p.c.

All'assessore regionale alla protezione civile

Al Settore regionale Foreste

Al Settore regionale Biodiversità e Aree naturali

Al Coordinamento regionale del Volontariato di protezione civile



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Protezione civile proteiv@regione.piemonte.tt - protezione.civile@cert.regione.piemonte.tt

Oggetto: Trasmissione determinazione Dichiarazione Stato massima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal 06.02.2020

Si trasmette, in allegato alla presente, e per gli adempimenti di Vs. competenza (art. 6 L. 353/2000) la Determinazione dirigenziale relativa alla Dichiarazione dello Stato di massima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal 06.02.2020

Si pregano tutti le Istituzioni e le associazioni in indirizzo di darne la massima diffusione possibile, secondo le proprie competenze territoriali.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore Protezione civile Ing/Sandra BELTRAMO

Il funzionario
del Settore Sistema antincendi boschivi
dott:ssa Cristina RICALDONE

y isolower



ATTO N. DD-A18 116

DEL 04/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte. Legge 21 novembre 2000, n. 353. Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15

Vista Ia legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'art. 3 comma 3 lettera f) e I'art. 10 comma 5;

Vista Ia Legge regionale n. 15/2018, Ia quale, aII'art. 4 commi 3,4,5,6, prevede che:

3. La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro funzionale regionale, attivato e reso operativo presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile), dichiara lo stato di massima pericolosità per l'intero territorio regionale, oppure anche per aree limitate, purché precisamente individuate.

4. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità è tempestivamente resa nota, tramite gli strumenti di comunicazione della Regione, agli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB, agli enti territoriali, agli enti di gestione delle aree protette regionali alla cittadinanza.

5. Gli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB e gli enti territoriali concorrono alla divulgazione dello stato di massima pericolosità incendi boschivi, ognuno per le proprie competenze.

6. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità comporta l'applicazione dell'articolo 10, comma 7."

Considerato che detto articolo 10 comma 7 della L.r. 15/2018, prevede che nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4 e sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le

azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, ed è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

Considerato che l'art. 13 comma 2 della Lr. 15/2018 prevede che:

"Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7,

comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della 1. 353/2000."

Valutato che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale Arpa Piemonte;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 7 del D. Igs n. 165/2001 e successive modifiche;
- · legge regionale n. 23/2008;

DETERMINA

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno **06.02.2020**, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e della legge regionale n. 15/2018.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine;

RENDE NOTO

L'art.10 comma 7 della Legge regionale n. 15/2018, prevede che:

"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:

a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;

b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o

apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque

pericolo mediato o immediato di incendio;

c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio."

L'art. 13 della Legge regionale n. 15/2018 prevede che:

- "1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.
- 2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della 1. 353/2000.
- 3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)."

IL DIRIGENTE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)

Fto Salvatore Martino Femia